Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 31 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1969, n. **968.**

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi e ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1969 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo 1 è fissato in lire 150.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'interno e da sottoporsi al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 dicembre 1969, n. **969.**

Partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta alla somma di lire 5 miliardi prevista dall'articolo 4, lettera *d*), della legge 27 aprile 1962, n. 211, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per consentire un ulteriore aumento del capitale delle società di cui la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato detiene una partecipazione azionaria, ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate all'esercizio di essi.

A tale scopo, il Ministero del tesoro corrisponderà all'azienda predetta una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.

Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di lire un miliardo.

La somma di lire un miliardo sarà versata dal fondo allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'entrata di cui al secondo comma del precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 dicembre 1969, n. **970**.

Conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nonchè quelle assegnate e da assegnare ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono conferite ai predetti istituti speciali meridionali.

L'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS destineranno le somme a loro conferite ai sensi del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti degli istituti predetti.

Le eventuali somme residue saranno versate ad aumento dei fondi speciali di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, ai quali è anche assegnato il dividendo di spettanza dello Stato in dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione.

Art. 2.

Le somme conferite ai fondi di rotazione di cui al precedente articolo, ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 43; 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, sono assegnate all'ISVEIMER, IRFIS e CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno e dai loro statuti.

Per effetto di tale assegnazione gli istituti assumono l'onere dell'integrale servizio, per capitale ed interessi, delle quote di prestiti di cui all'articolo 1 delle leggi citate al precedente comma, secondo le modalità, i termini e i piani di ammortamento dei prestiti stessi comunicati, a tal fine, dal Tesoro.

Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse agevolato, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sui finanziamenti effettuati con le somme di cui al precedente primo comma, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere all'ISVEIMER, IRFIS e CIS, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 3.

Per effetto delle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli istituti assumono tutti i rischi ed oneri dei finanziamenti concessi a valere sulle somme predette, con esclusione di ogni onere a carico dello Stato.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione, rispettivamente, dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) e del Credito industriale sardo (CIS), di cui all'articolo 24 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — CARON — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 15 dicembre 1969, n. **971**.

Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprietà, purchè abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilità civile, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennità forfettaria di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire cento per ogni giornata di effettivo servizio.

Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.

Art. 2.

La durata delle prestazioni giornaliere del personale di cui al precedente articolo è determinata sulla base dei criteri e dei coefficienti di valutazione stabiliti per le prestazioni pedonali.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario medesimo.

Per gli anni finanziari successivi l'onere, valutato in lire 1.308 milioni, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 15 dicembre 1969, n. **972**.

Autorizzazione della spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione ed all'arredamento del complesso di edifici da adibire a sede dell'Archivio centrale dello Stato, dell'Archivio di Stato in Roma, della Soprintendenza archivistica per il Lazio e del Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro, nonchè alla esecuzione delle occorrenti opere di urbanizzazione ed agli eventuali scavi archeologici.

Il complesso edilizio sarà realizzato nell'ex aeroporto militare di Centocelle di Roma.

La relativa area di sedime sarà delimitata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per le finanze, per la difesa, per l'interno e per la pubblica istruzione, sentito il comune di Roma.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere all'acquisto ed all'eventuale riattamento di un immobile, sito in Roma, da destinare ai servizi del Senato della Repubblica.

Art. 3.

La somma occorrente per gli scopi indicati nei precedenti articoli, prevista in lire 15 miliardi, sarà ripartita in cinque esercizi finanziari, in ragione di lire tre miliardi per ciascun esercizio, a decorrere dall'esercizio 1970 e sarà iscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

All'onere di lire 3 miliardi, previsto per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — BOSCO — GUI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 19 dicembre 1969, n. **973**.

Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la società « Ferrovia del Renon » le cui linee sono state ammesse a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, ed i cui piani di ammodernamento hanno implicato la costruzione *ex novo* della funivia « Bolzano-Soprabolzano », il piano finanziario già istituito per la prima revisione della sovvenzione annua di esercizio è da integrare con effetto dal 1° luglio 1968, della quota annua di ammortamento e interessi della maggiore spesa effettivamente sostenuta sia per i lavori di ammodernamento e provviste che per i conseguenti oneri per interessi maturati sul relativo finanziamento, nonchè dei maggiori oneri, comunque rimasti a carico della concessionaria connessi con le operazioni finanziarie di capitalizzazione di quote di sovvenzione già effettuate ai sensi delle norme in vigore.

I maggiori oneri derivanti da successive analoghe operazioni sono invece da ammortizzare in sede di istituzione del piano finanziario relativo alla seconda revisione della sovvenzione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti nel capitolo

n. 1253 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1969 e nei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **974**.

Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, istituito con regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo per le iscrizioni di rendita pubblica da effettuarsi, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore del fondo per il culto e degli enti ecclesiastici assoggettati a conversione, gestito in contanti ai sensi della legge 22 gennaio 1931, n. 28, è soppreso.

Art. 2.

I titoli di rendita pubblica costituenti il fondo di cui all'articolo precedente, intestati al demanio dello Stato, saranno alienati alla quotazione di borsa e l'importo relativo sarà introitato al capitolo 2650 dello stato di previsione dell'entrata « Entrate eventuali diverse, redditi e canoni vari della Direzione generale del demanio ».

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **975**.

Regolazioni finanziarie varie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo dovuto alla Regione siciliana a saldo del contributo a titolo di solidarietà nazionale a tutto il 30 giugno 1966, determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, resta stabilito in lire 16.922.065.418.

Art. 2.

L'importo dovuto agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, ai sensi del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 1956, n. 1415, a saldo del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, resta determinato in lire 1.536.000.000.

Art. 3.

L'importo dovuto all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutto il 31 dicembre 1967, per la concessione, ai termini della legge 1° aprile 1959, n. 252, della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente, resta determinato in lire 6.258.307.620.

Art. 4.

L'importo da corrispondere a tutto il 31 dicembre 1967 a saldo delle sovvenzioni alle aziende concessionarie, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna, resta determinato in lire 9.973.997.940.

Art. 5.

L'importo da corrispondere alle società assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale per le revisioni ordinarie e straordinarie di cui agli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, nonchè per la definizione delle partite connesse con l'esercizio dei predetti servizi sino al 30 giugno 1962, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 600 del 1962, resta determinato, a tutto il 31 dicembre 1967, in lire 47 miliardi 857.530.548.

Art. 6.

Per la regolazione delle somme di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è inscritto un fondo da ripartire di lire 30 miliardi per l'anno 1969, di lire 10 miliardi annui per gli esercizi dal 1970 al 1974 e di lire 2.547.901.526 per il 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, nei singoli esercizi, con propri decreti, alla ripartizione del fondo tra le partite di cui alla presente legge ed alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

All'onere di lire 40 miliardi relativo agli anni 1969 e 1970 si provvede per lire 10 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per lire 10 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 e per lire 10 miliardi e lire 10 miliardi, rispettivamente, con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del predetto Ministero per gli anni 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — CARON — BOSCO — GASPARI — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **976**.

Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto nazionale per il commercio estero è concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di funzionamento.

L'importo annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle spese di funzionamento del predetto Istituto è elevato a lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1970 ed a lire 4.500.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1971.

Art. 2.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è incluso tra gli enti indicati nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, per i quali continuano a trovare applicazione le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernenti la facoltà di iscrizione dei dipendenti degli enti ivi previsti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Art. 3.

All'onere di lire 4.000.000.000, relativo al contributo straordinario di cui al primo comma dell'articolo 1, si provvede, per lire 2.000.000.000, a carico del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 2.000.000.000, mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1969.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'aumento del contributo per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 del citato stato di previsione per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MISASI — CARON
COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **977**.

Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) per gli anni 1968 e 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.562.500.000 per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1968 al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

E' altresì autorizzata la concessione di un contributo di lire 1.875.000.000 per la partecipazione dell'Italia al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per l'anno 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 1.562.500.000 relativo all'anno 1968 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 1.875.000.000 per l'anno 1969 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **978**.

Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della Comunità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.310 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 1.155 milioni annui per gli anni 1967 e 1968, in attuazione dell'Accordo di compensazione finanziaria previsto dalla Decisione n. 1-67 del 21 febbraio 1967 dell'Alta Autorità della CECA, concernente il carbone da coke e il coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per lire 1.155 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 — intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — e per lire 1.155 milioni a carico del fondo iscritto al citato capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MAGRÌ — MORO — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **979**.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, già prorogato con l'articolo unico della legge 1° agosto 1969, n. 472, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 16 dicembre 1969.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — RESTIVO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **980**.

Acquisto del terreno e costruzione della nuova sede delle scuole italiane in Addis Abeba.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 450.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'acquisto del terreno e la costruzione dello stabile da destinare alla nuova sede delle scuole italiane in Addis Abeba.

Art. 2.

All'onere di lire 450.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 24 dicembre 1969, n. **981.**

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con la legge 30 luglio 1959, n. 616, già elevato a lire 250 milioni per effetto della legge 18 luglio 1964, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 450 milioni per l'anno finanziario 1969.

A decorrere dall'anno finanziario 1970, il predetto contributo viene determinato in lire 350 milioni annui ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente si provvede:

a) quanto ai 200 milioni relativi all'anno finanziario 1969, mediante riduzione di 100 milioni di lire di ciascuno dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1968 e 1969;

b) quanto ai 100 milioni relativi all'anno finanziario 1970, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Un membro effettivo ed un membro supplente del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura sono designati dal Ministero alla cui vigilanza è sottoposto l'istituto stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della legge 30 luglio 1959, n. 616.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — CARON — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **982.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — E' modificato nel senso che la parte concernente la facoltà di economia e commercio è sostituita dalla seguente:

La facoltà di economia e commercio:

1) Laurea in economia e commercio durata del corso 4 anni;

2) Laurea in scienze statistiche ed economiche durata del corso 4 anni;

3) Diploma in statistica durata del corso 2 anni.

Dopo l'art. 21 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e del corso di studi per il conseguimento del diploma in statistica.

Laurea in scienze statistiche ed economiche

Art. 22. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed economiche è di quattro anni. Il titolo di ammissione è quello previsto per la laurea

in economia e commercio: i diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno e il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per la laurea.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di analisi matematica;
2) Analisi matematica;
3) Geometria analitica;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Istituzioni di statistica;
6) Statistica;
7) Statistica metodologica;
8) Demografia;
9) e 10) Economia politica (biennale);
11) Politica economica e finanziaria;
12) Istituzioni di statistica economica;
13) Economia d'azienda;
14) Statistica economica;
15) Statistica aziendale e analisi di mercato;
16) Controllo statistico delle qualità e statistica industriale;
17) Istituzioni di diritto privato;
18) Istituzioni di diritto pubblico;
19) Teoria dei compioni.

Sono insegnamenti complementari:

1) Geografia politica ed economica;
2) Statistica sociale;
3) Sociologia,
4) Scienza delle finanze;
5) Econometrica;
6) Contabilità nazionale;
7) Diritto commerciale;
8) Diritto del lavoro;
9) Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
10) Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
11) Ricerca operativa;
12) Teoria dei sistemi;
13) Psicologia sperimentale;
14) Antropologia;
15) Statistica medica e biometria;
16) Statistica applicata alle scienze fisiche;
17) Genetica;
18) Diritto dell'economia pubblica;
19) Storia della statistica.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma di statistica o fra quelle impartite nei corsi di laurea della facoltà e delle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta fra quelle insegnate nella facoltà.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.

Art. 23. — Gli esami di istituzioni di analisi matematica, di analisi matematica, di geometria analitica, di calcolo delle probabilità, di istituzioni di statistica, di statistica, di economia politica (primo esame), di istituzioni di statistica economica, di statistica economica, di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto pubblico, devono essere superati prima degli altri esami fondamentali.

Gli esami di istituzioni di analisi matematica e di geometria analitica, dovranno essere superati prima degli esami di analisi matematica e di statistica.

L'esame di istituzioni di statistica dovrà essere superato prima degli esami di statistica, di demografia e di statistica economica.

L'esame di analisi matematica dovrà essere superato prima dell'esame di calcolo delle probabilità.

Gli esami di economia politica (primo esame) e di istituzioni di statistica economica, dovranno essere superati prima dell'esame di statistica economica.

L'esame di economia politica (secondo esame) dovrà essere superato prima dell'esame di politica economica e finanziaria.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta sul tema approvato dal professore della materia e nella discussione di almeno due o tre temi orali scelti dal candidato vertenti su materie fondamentali nel suo corso di studio e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Uno di questi temi deve riguardare la statistica metodologica ed uno la statistica applicata.

Art. 24. — La durata del corso degli studi per il diploma di statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per il turismo, per perito aziendale e corrispondenti in lingue estere.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Elementi di matematica;
2) Statistica;
3) Statistica economica - corso elementare;
4) Statistica giudiziaria (semestrale);
5) Statistica sociale (semestrale);
6) Antropometria (semestrale);
7) Statistica sanitaria (semestrale);
8) Sociologia generale;
9) Demografia;
10) Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari.

1) Economia politica - corso elementare;
2) Biometria;
3) Antropologia;
4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico;
5) Calcolo delle probabilità; sue applicazioni statistiche;
6) Controllo statistico della qualità e statistica industriale;
7) Programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
8) Ricerca operativa.

Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli pure semestrali di antropometria e statistica sanitaria, comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento di elementi di matematica è propedeutico rispetto a quello di statistica.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche o in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Pertanto, gli articoli 111, 112 e 113 relativi alla scuola di statistica sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 175. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1969, n. **983**.

Disciplina dell'ora legale per l'anno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 31 maggio alle ore una del 27 settembre 1970, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — MAGRÌ — FERRARI AGGRADI — DONAT-CATTIN — SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 178. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. **984**.

Prelevamento di lire 45.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 45.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1969.

Signor Presidente,

le norme contenute nell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio recano, tra l'altro, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del trattato anzidetto.

Tali provvidenze sono per metà a carico del Governo italiano e per metà a carico dell'Alta Autorità della predetta Comunità.

Per il pagamento delle provvidenze di cui trattasi la legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce che le quote di spesa a carico del Governo italiano sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica e vengono inscritte in bilancio con copertura assicurata mediante un corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

In applicazione della citata legge n. 1172 del 1964 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti della società acciaieria e ferriera del Calcotto di Lecco.

Con il presente provvedimento si dispone il prelevamento di lire 45.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e l'assegnazione di uguale importo al capitolo n. 1270 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento degli impegni derivanti dal menzionato decreto.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, è autorizzato il prelevamento di L. 45.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270 « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dello art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 180. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1969, n. 985.

Prelevamento di lire 3.301.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 3.301.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. onde concerne il prelevamento di lire 3.301.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (capp. nn. 1875, 2083, 2305 e 2306) L. 215.000.000
(per indilazionabili esigenze, prima non prevedibili)

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) L. 40.000.000

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni anche di carattere economico all'estero ed in Italia (cap. n. 1787) . » 4.000.000

L. 44.000.000

(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero della pubblica istruzione:

Compensi speciali di cui allo art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (cap. n. 1064) L. 250.000.000

Compensi speciali di cui allo art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (cap. n. 1173) » 500.000.000

L. 750.000.000

(per inderogabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461) . . . . L. 80.000.000
(per le esigenze sorte in relazione ad eventi delittuosi recentemente verificatisi)

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati, destinati a sede di uffici pubblici statali (cap. n 5862) L. 210.000.000
(per urgenti lavori di manutenzione al Palazzo di giustizia di Roma)

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 5875) . L. 1.550.000.000

Spese in gestione al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 5876) . . » 150.000.000

Spese in gestione al provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 5877) . . » 300.000.000

» 2.000.000.000

(per indifferibili interventi connessi con le recenti piogge alluvionali)

Ministero della marina mercantile:

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari (cap. n. 1032) L. 2.600.000
(integrazione necessaria in relazione alla istituzione di un nuovo Sottosegretario di Stato)

L. 3.301.600.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui allo art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, è autorizzato il prelevamento di L. 3.301.600.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1875 - Compensi speciali, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 2083 - Compensi speciali, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 2305 - Compensi speciali, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 2306 - Compensi speciali, ecc.	»	45.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1621 - Spese riservate del Ministero degli affari esteri	L.	40.000.000
Cap. n. 1787 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc.	»	4.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 1064 - Compensi speciali, ecc.	L.	250.000.000
Cap. n. 1173 - Compensi speciali, ecc.	»	500.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 1461 - Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc.	L.	80.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 5862 - Spese per edifici pubblici statali, ecc.	L.	210.000.000
Cap. n. 5875 - Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti, ecc.	»	1.550.000.000
Cap. n. 5876 - Spese in gestione al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo per l'apprestamento dei materiali, ecc	»	150.000.000
Cap. n. 5877 - Spese in gestione al provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari per l'apprestamento dei materiali, ecc.	»	300.000.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. n. 1032 - Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc.	L.	2.600.000
	L.	3.301.600.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 179. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1969.
Emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1969, registro n. 22 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 29, con il quale è stata autorizzata la 27ª emissione dei predetti buoni (*Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1969, n. 284);

Decreta:

E' autorizzata la 28ª emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di L. 190.000.000.000.

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 5,25 %, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni stabilite per la precedente emissione.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1969
Registro n. 22 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 292

(12108)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1969.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico di una marca di sigaro estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere per una marca di sigaro estero alla variazione dell'inserimento nella classifica dei prezzi di tariffa di cui alla tabella *C* allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825, l'inquadramento nei prezzi di tariffa per la seguente marca di sigaro estero è variata come segue:

Tiparillo da Lit. 15.000 a Lit. 16.000 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1969
Registro n. 10 *Monopoli, foglio n.* 319

(12095)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1969.
Radiazione dalla tariffa di vendita dei tabacchi di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri;

Udito in proposito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le sottoindicate marche di prodotti lavorati esteri sono radiate dalla tariffa di vendita dei tabacchi:

Sigarette:

Gelbe Sorte, Alaska (Menthol Cooled Filter), Rembrandt Multivent, Consulate (Menthol Fresh Filter), Old Navy (K.S.F.), Pallas Keranis (Filter K.S.), Turmac Bleu, Chesterfield, Lux Filter K.S., Diana Filter, Muratti's Royal Filter.

Sigari:

Handelsgold Imperial, Handelsgold 151, Prisma 15, Alto Pinto, Savannah 207.

Sigaretti:

Sportstudent (Junior), Cup, Alto Prego.

Trinciati:

Sir Walter Raleigh.

Art. 2.

La vendita dei prodotti sopraindicati continuerà, ai prezzi vigenti, fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1969
Registro n. 10 *Monopoli, foglio n.* 318

(12096)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.
Variazione di inquadramento nella tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, iscrizione e radiazione di altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sulla sostituzione delle tabelle *A*, *B*, ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, sulla variazione della tabella *E* allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 697;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati esteri nelle classifiche di cui alle tabelle allegato *C* alla legge 13 luglio 1965, n. 825, allegato *B* alla legge 6 agosto 1967, n. 697 e allegato *E* al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori;

Ritenuto altresì che occorre provvedere all'inserimento, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, di alcuni nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri nella classifica dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, nonchè alla radiazione dalla tariffa di altri tipi già iscritti;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalle tabelle allegato *C* alla legge 13 luglio 1965, n. 825, allegato *B* alla legge 6 agosto 1967, n. 697 e allegato *E* al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320 convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 2477, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

SIGARI
(Tabella *C*)

Provenienza Paesi terzi:

Palmas Reales da Lit. 101.000 a Lit. 102.000 il kg. convenzionale più dazio;

Exquisitos Extra da Lit. 93.000 a Lit. 94.000 il kg. convenzionale più dazio;

Aristocrats da Lit. 88.000 a Lit. 89.000 il kg. convenzionale più dazio;

Perfectos da Lit. 88.000 a Lit. 89.000 il kg. convenzionale più dazio;

Quince da Lit. 83.000 a Lit. 84.000 il kg. convenzionale più dazio;

Panetelas da Lit. 78.000 a Lit. 79.000 il kg. convenzionale più dazio;

Princezas (Brasilva) da Lit. 51.000 a Lit. 52.000 il kg. convenzionale più dazio.

TRINCIATI
(Tabella *B*)

Provenienza Paesi terzi:

John Cotton's n. 1 & 2 Medium da Lit. 22.500 a Lit. 23.500 il kg. reale più dazio;

The Balkan Sobranie Smoking Mixture da Lit. 22.000 a Lit. 24.000 il kg. reale più dazio;

Tre Balkan Sobranie Flake Ready Rubbed da Lit. 22.000 a Lit. 24.000 il kg. reale più dazio;

Gallaher's Rich Dark Honeydew da Lit. 19.250 a Lit. 20.000 il kg. reale più dazio;

Charter Mixture da Lit. 18.500 a Lit. 19.250 il kg. reale più dazio;

Four Square (Green) Mixture da Lit. 17.750 a Lit. 18.000 il kg. reale più dazio;
Mellow Smoking da Lit. 17.250 a Lit. 17.500 il kg. reale più dazio;
Craven Mixture da Lit. 17.250 a Lit. 17.500 il kg. reale più dazio;
Erinmore Mixture da Lit. 15.250 a Lit. 15.500 il kg. reale più dazio.

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Provenienza Paesi terzi:

Turmac Super Oval (da 10 pezzi) da Lit. 23.500 a Lit. 24.000 il kg. convenzionale più dazio;
Turmac Super Oval (da 20 pezzi) da Lit. 23.000 a Lit. 23.500 il kg. convenzionale più dazio;
Pall Mall da Lit. 23.000 a Lit. 23.500 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825, i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

SIGARI
(Tabella *C*)

Provenienza Paesi terzi:
Cubani

Montecristo n. 4 (pezzi 200 da gr. 8,165 ciascuno): Lit. 123.000 il kg. convenzionale più dazio;
Singulares (200 pezzi da gr. 6,67 ciascuno): Lit. 107.000 il kg. convenzionale più dazio;
Julietas (200 pezzi da gr. 7,13 ciascuno): Lit. 105.000 il kg. convenzionale più dazio;
Cubanos (200 pezzi da gr. 6,4 ciascuno): Lit. 55.000 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 3.

In relazione alle iscrizioni di cui all'art. 2 le seguenti marche di sigari cubani sono radiate dalla tariffa di vendita dei tabacchi in Italia:

Regentes, Perfecionados, Conchas de Regalo, Siboney (Coronas Tip n. 7).

Art. 4.

I seguenti tipi di tabacchi lavorati di marca estera sono radiati dalla tariffa di vendita dei tabacchi in Italia:

Trinciati:
Tedeschi: Fifteen.

Sigari:
Tedeschi: Bruns N. 20 C, Dannemann Pierrot, Prima Nora 15.

Sigarette:
Tedesche: Oakland Filter, Sheffield Filter, Collie Filter, Waldorf Filter.
Francesi: Royale Versailles.

La vendita dei prodotti sopra indicati continuerà, ai prezzi vigenti, fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal 1° gennaio 1970.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1969
Registro n. 10 Monopoli, foglio n. 321

(12097)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.
Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Biscottificio e confettificio Costabile di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Biscottificio e confettificio Costabile di Nocera Inferiore (Salerno), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Biscottificio e confettificio Costabile di Nocera Inferiore (Salerno);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della società suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 settembre 1969 a favore della S.p.a. Biscottificio e confettificio Costabile di Nocera Inferiore (Salerno) per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11922)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la seconda cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12167)

Vacanza della seconda cattedra di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, è vacante la seconda cattedra di ragioneria generale ed applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pachino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1969, il comune di Pachino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11955)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1969, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11956)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Acil ».

L'esplosivo da mina denominato « Acil », che la ditta Salvatore Sabino intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Casalbordino (Chieti), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12072)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Rinascita 6 giugno », con sede in Monterotondo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° dicembre 1969, il dott. Luigi Mozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Rinascita 6 giugno », con sede in Monterotondo (Roma), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del prof. Claudio Bianchi, che ha rinunciato all'incarico.

(11993)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 122 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 336, su conforme parere del 20 luglio 1961 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 30 novembre 1958 dal sig. Milana Ugo, avverso l'ordinanza n. 638 del 19 luglio 1958, con la quale il comune di Roma aveva negato al medesimo il rilascio di una seconda concessione per l'esercizio di una autopubblica di piazza.

(12057)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1969, n. 6423/4327, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 1969, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 95, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma 2° e segg., della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 8.976.645 (lire ottomilioninovecentosettantaseimilaseicentoquarantacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Rogliano (Cosenza), della superficie di ettari 213.26.00 nei confronti della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 8.790.000, già liquidato con decreto ministeriale 23 settembre 1957, n. 3108/1012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958) — nella misura di L. 186.645.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 163.993 (lire centosessantatremilanovecentonovantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 345.000 (lire trecentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 22 aprile 1969.

(11849)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 31

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1969)	1475	Trombettoni Maria Roberta, nata a Montefano il 2 febbraio 1939, domiciliata in Montefano (Macerata). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Bufi Egidia, nata a Narni il 1° settembre 1895, domiciliata in Poggio di Otricoli (Terni)	20.000

(11995) Roma, addì 15 dicembre 1969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 30 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,50	627,75	627,70	627,77	627,80	628,50	626,90	627,77	628,50	627,50
$ Can.	585,35	584,65	584,50	584,60	584 —	585,35	583,50	584,60	585,35	585 —
Fr. Sv.	145,49	145,20	145,10	145,09	145,125	145,49	144,90	145,09	145,49	145,11
Kr. D.	83,93	83,84	83,90	83,82	83,80	83,93	83,75	83,82	83,93	83,90
Kr. N.	88,10	87,94	87,90	87,93	87,80	88,10	87,80	87,93	88,10	88,05
Kr. Sv.	121,60	121,52	121,53	121,51	121,40	121,60	121,40	121,51	121,60	121,50
Fol. . .	173,18	173 —	173,02	172,98	173 —	173,18	172,95	172,98	173,18	173,10
Fr. B. .	12,64	12,63	12,6450	12,6380	12,62	12,64	12,635	12,6380	12,64	12,60
Franco francese	112,92	112,95	112,92	112,93	112,80	112,92	112,86	112,93	112,92	112,75
Lst.	1508,05	1506,85	1506,80	1506,80	1506 —	1508,05	1505,50	1506,80	1508,05	1506 —
Dm. occ.	170,35	170,20	170,20	170,12	170 —	170,35	170,05	170,12	170,35	170,10
Scell. Austr. .	24,34	24,30	24,20	24,30	24,30	24,34	24,305	24,30	24,34	24,30
Escudo Port.	22,09	22,05	22,10	22,07	22,15	22,09	22,075	22,07	22,09	22,08
Peseta Sp. .	8,98	8,97	8,99	8,97	9 —	8,98	8,9725	8,97	8,98	8,98

Media dei titoli del 30 dicembre 1969

Rendita 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,575
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,60
» 5 % (Città di Trieste)	93,45
» 5 % (Beni Esteri)	90,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,975
» 5,50 % » » 1968-83	99,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,95
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
» » » 5 % 1977 . .	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) .	99,90
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	99,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1969

1 Dollaro USA	627,335
1 Dollaro canadese	584,05
1 Franco svizzero .	144,995
1 Corona danese	83,785
1 Corona norvegese .	87,865
1 Corona svedese .	121,455
1 Fiorino olandese	172,965
1 Franco belga .	12,636
1 Franco francese	112,895
1 Lira sterlina .	1506,15
1 Marco germanico .	170,085
1 Scellino austriaco .	24,302
1 Escudo Port. .	22,072
1 Peseta Sp. .	8,971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1969

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1969, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1969			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1968			12.933		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	7.621.062			
	residui	654.791			
	Totale		8.275.853		
Accensione di prestiti	competenza	1.484.312			
	residui	24.314			
	Totale		1.508.626		
Spese correnti	competenza			5.757.599	
	residui			917.519	
	Totale				6.675.118
Spese in conto capitale	competenza			1.541.091	
	residui			524.525	
	Totale				2.065.616
Rimborso di prestiti	competenza			371.280	
	residui			8.294	
	Totale				379.574
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.284.337		4.627.213	
Conti correnti		24.487.764		24.325.535	
Incassi da regolare		4.483.203		4.439.087	
Altre gestioni		10.276.257		9.740.118	
	Totale		43.531.566		43.131.953
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		174.349		225.149	
Pagamenti da regolare		199.877		228.001	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.691.750		1.807.002	
Altri crediti		19.271.785		20.142.713	
	Totale		21.337.761		22.402.865
	Totale complessivo		74.666.739		74.655.126
Fondo di cassa al 30 novembre 1969			—		11.613
	Totale a pareggio		74.666.739		74.666.739

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1969 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		11.613	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	51.519		
Pagamenti da regolare	161.576		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	649.046		
Altri crediti	2.293.198		
Totale crediti		3.155.339	
In complesso			3.166.952
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.263.331		
Conti correnti	2.115.434		
Incassi da regolare	233.510		
Altre gestioni	1.086.178		
Totale debiti			6.693.453
Situazione del Tesoro (passività)			3.531.501

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1969: 217.093 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(12206)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1969

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.847.274.888.052 —
Cassa	»	26.593.425.044 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.254.071.906.511 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	339.171.674 —
Anticipazioni	»	1.098.685.531.135 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.599.115.376.263 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	2.149.600.116.394 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	683.671.157.864 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	—
Servizi diversi per conto dello Stato	»	120.938.882.150 —
Spese	»	125.546.140.459 —
	L.	9.244.836.595.547 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	9.538.430.575.855 —
	L.	18.783.267.171.402 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE	L.	18.785.239.435.618 —

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		5.330.474.025.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		41.424.901.144 —
Depositi in conto corrente liberi	»		40.235.232.213 —
Conti correnti vincolati	»		2.710.849.127.734 —
Creditori diversi	»		919.562.377.973 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		58.433.385.658 —
Rendite del corrente esercizio	»		126.426.616.489 —
	L.		9.227.405.666.211 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.830.990.475 —	
Fondo di riserva straordinario	»	7.299.938.861 —	17.430.929.336 —
	L.		9.244.836.595.547 —
Depositanti	»		9.538.430.575.855 —
	L.		18.783.267.171.402 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE	L.		18.785.239.435.618 —

(12207)

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* PALLINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di epigrafia latina nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta ai concorsi banditi con decreto ministeriale 6 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 9 dicembre 1969, è altresì bandito il concorso alla cattedra di:

Epigrafia latina nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Divisione I) entro il 5 marzo 1970.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400 (allegato I), e da inviare al Ministero separatamente dalle pubblicazioni, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sara autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) di una copia delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica;

3) di un elenco di tutti i documenti e di altro elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 5 marzo 1970, i candidati devono far pervenire al Ministero una serie completa delle pubblicazioni allegandovi un elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che vengono effettivamente trasmesse.

I candidati sono, inoltre, tenuti a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (identica a quella inviata al Ministero entro il termine del 5 marzo 1970) con una copia del relativo elenco ed una copia del « curriculum ».

Tali pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica l'elenco e la composizione della commissione giudicatrice del concorso costituita sulla base delle votazioni effettuate dai competenti collegi accademici.

Sui pacchi o sulle casse con cui viene rimessa al Ministero la serie delle pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse pubblicazioni si riferiscono.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 5 marzo 1970, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 5 aprile 1970.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 5 marzo 1970 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 5 marzo 1970 le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

I membri della commissione giudicatrice del concorso alla cattedra in questione non potranno, in alcun caso, tener conto delle pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il termine del 5 marzo 1970 fissato dal presente bando, ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Ogni candidato, nel proprio interesse, e a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, dovrà curare che su ciascuna pubblicazione, oltre al nome, cognome ed indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso bandito cui si riferisce.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria della università o dell'istituto di istruzione superiore di appartenenza la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Il Ministero provvederà a restituire, appena possibile, la serie di pubblicazioni ricevute a suo tempo dai candidati e non sarà responsabile, in alcun modo, delle serie di pubblicazioni trasmesse ai membri delle commissioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno compresi nelle terne dei vincitori del concorso bandito con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, Divisione I) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4 certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato, è dispensato dal presentare i documenti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6. Deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio con l'indicazione della qualifica rivestita e lo stipendio di cui è in godimento, insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 27 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12166)

Esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che detta norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 e 23 agosto 1968, n. 1129, che apportano modifiche e integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;

Ordina:

Art. 1.

Classi di esami - Diario delle prove scritte, grafiche e scrittografiche

Sono indetti i seguenti esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media:

CLASSI DI ESAMI	Diario delle prove scritte		Sedi di esame
	Prove	Data	
I. — Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia	Scritta: italiano Scritta: latino	26 maggio 1970 27 maggio 1970	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Roma, Terni, Torino, Trieste, Venezia
II. — Lingua straniera			
Sottoclassi:			
a) lingua francese	Scritta: versione	18 maggio 1970	Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma
b) lingua inglese	Scritta: versione	19 maggio 1970	Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma
c) lingua tedesca	Scritta: versione	22 maggio 1970	Roma
d) lingua spagnola	Scritta: versione	23 maggio 1970	Roma
III. — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Scritta	13 maggio 1970	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia
IV. — Educazione artistica	Grafica	11 maggio 1970	Bari, Cagliari, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia
V. — Applicazioni tecniche			
Sottoclassi:			
a) applicazioni tecniche maschili	Scritta	20 maggio 1970	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia
b) applicazioni tecniche femminili	Scrittografica	21 maggio 1970	
VI. — Educazione musicale	Scritta	25 maggio 1970	Roma

Art. 2.

Sede di esame

Gli esami avranno luogo presso i provveditorati agli studi delle sedi indicate nella colonna 4 del prospetto di cui al precedente art. 1.

In relazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, qualora in una sede il numero dei candidati superi le cinquecento unità, il provveditore agli studi potrà disporre secondo l'ordine di arrivo delle loro domande, la distribuzione dei candidati in soprannumero nelle sedi viciniori, che risultino meno affollate.

Qualora in una sede non si raggiunga il numero minimo di cinquanta candidati per una o più classi di esami, i candidati saranno assegnati a sede diversa.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi agli esami i cittadini italiani e stranieri che, alla data della presente ordinanza, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle tabelle *B* e *B/bis* unite alla presente ordinanza.

Ciascun candidato non può fare domanda in più di una sede per lo stesso esame, sotto pena di nullità delle relative prove.

Il limite minimo di età per l'ammissione è di 18 anni alla data della presente ordinanza.

Non è previsto alcun limite massimo di età.

Agli esami indetti con la presente ordinanza possono partecipare anche i candidati che, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi, siano iscritti agli esami di abilitazione all'insegnamento indetti con ordinanza 23 dicembre 1967.

Non possono partecipare, invece, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nelle sessioni di esami, indette entro il 15 agosto 1968, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 e della legge 13 marzo 1958, n. 226.

Art. 4.

Domande di ammissione

Nelle domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 e rivolte al provveditorato agli studi della sede di esame prescelta, il candidato dovrà indicare:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

2) data e luogo di nascita;

3) classe e, eventualmente, sottoclasse dell'esame a cui chiede di partecipare. Le classi e le sottoclassi sono indicate nella colonna 1 del prospetto di cui al precedente art. 1;

4) titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione secondo l'allegato *B* ovvero *B/bis*, con la data e l'istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito;

5) gli altri esami di Stato, indetti con la presente ordinanza, per i quali eventualmente produca domanda di ammissione;

6) l'esatto recapito. Il candidato è obbligato a far conoscere al provveditorato agli studi, sede di esame, qualsiasi cambiamento del recapito stesso. L'amministrazione non risponde della dispersione di comunicazioni derivanti da inesatta indicazione dell'indirizzo o da mancate informazioni sui mutamenti del medesimo;

7) data e firma.

Nella compilazione della domanda il candidato dovrà attenersi al modello (allegato *A*).

Art. 5.

Documentazione - Termini

Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate al provveditorato agli studi della sede di esame prescelta e dovranno pervenire al provveditorato stesso entro il 30 gennaio 1970.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) certificato di nascita, su carta da bollo da L. 400;

b) titolo legale di studio, in originale o in copia autentica, valevole per l'ammissione agli esami ai quali l'interessato intende partecipare (secondo le indicazioni contenute nell'allegato *B*) ovvero certificato attestante il conseguimento del titolo medesimo rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dalla competente Università o Istituto di istruzione secondaria;

c) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di lire 4.000 che deve essere versata: dai candidati residenti nel continente e nella Sardegna sul conto corrente postale n. 1/53.000 intestato all'ufficio I.G.E. di Roma e dai candidati residenti in Sicilia sul conto corrente postale n. 1/140 intestato all'ufficio I.G.E. di Palermo.

Coloro che aspirano a partecipare a più classi di esami di abilitazione, indetti con la presente ordinanza, dovranno presentare tante distinte domande e tante ricevute della tassa di L. 4.000, quante sono le classi di esami cui chiedono di essere ammessi. E' sufficiente, invece, una sola copia del certificato di nascita e del titolo di studio, sempre che quest'ultimo sia valido per l'ammissione ai singoli esami e che la sede di esame sia la medesima; qualora, però, a causa della diversa dislocazione delle sedi di esami, siano rivolte, per classi di esami differenti, domande di ammissione a provveditorati diversi, deve essere prodotta a ciascuno di questi la documentazione completa.

Le domande e i documenti predetti dovranno essere inoltrati per via postale con raccomandata. L'amministrazione non risponde di quei documenti che pervengano con altro mezzo.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al provveditorato della sede di esame prescelta.

Non è ammesso il riferimento a documenti o titolo presentati sia a questa e sia ad altra amministrazione.

Dopo la scadenza del termine non sarà consentito chiedere il passaggio da una classe ad altra ovvero da una sede di esame ad altra.

Art. 6.

Esclusioni

Non possono partecipare alle prove di esame coloro che non siano in possesso del titolo previsto dall'annessa tabella (allegato *B* e *B/bis*), o che abbiano conseguito il titolo medesimo dopo la data della presente ordinanza o che abbiano presentato la domanda ed i documenti oltre il termine di scadenza.

L'esclusione dall'esame, o l'eventuale annullamento delle prove possono essere disposti in qualsiasi momento, quando ne emergono i motivi, anche durante e dopo l'espletamento degli esami; in tal caso nulla è dovuto al candidato a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute per presentarsi alle prove, salvo la restituzione della tassa di esame.

Art. 7.

Prove di esame - Ripartizione del punteggio

Le prove di esame sono scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche ed orali, secondo le specificazioni contenute nel prospetto di cui al precedente art. 1 e nei programmi (allegato *C*).

Per le prove di esame, la commissione esaminatrice dispone di settantacinque punti da ripartirsi tra ciascuna di esse (con non meno di quindici punti alla lezione) da parte della commissione stessa nella sua prima seduta.

Tale ripartizione sarà subito resa nota mediante affissione all'albo del provveditorato agli studi.

Conseguiranno l'abilitazione i candidati che avranno riportato in ognuna delle prove di esame una votazione non inferiore ai sei decimi.

Prima di ciascuna delle prove di esame i candidati dovranno dimostrare la propria identità personale presentando alla commissione giudicatrice o di vigilanza un documento di riconoscimento personale, debitamente aggiornato.

Perde il diritto a sostenere le prove chi ad esse non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Limitatamente alle prove pratiche e orali può essere eccezionalmente concesso, per gravissimi e documentati motivi, un rinvio dal competente provveditore agli studi entro i limiti stabiliti dal piano di lavoro di ciascuna commissione giudicatrice.

La domanda di rinvio, redatta su carta da bollo da L. 400, viene presentata a rischio esclusivo del candidato: essa è da considerarsi respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento da parte della predetta autorità scolastica.

Il candidato che, per qualsiasi motivo, si ritiri durante una prova di esame è considerato riprovato. La prova orale si intende iniziata col sorteggio della lezione.

Art. 8.

Partecipazione alle prove scritte, grafiche e scrittografiche

Le prove scritte, grafiche e scrittografiche si svolgeranno secondo il diario stabilito nel prospetto di cui al precedente art. 1.

In attesa che siano compiuti gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli esami, i candidati si intenderanno ammessi con riserva alle prove.

Essi, pertanto, in mancanza di qualsiasi comunicazione in contrario, dovranno presentarsi alle suddette prove nel giorno stabilito nel diario, senza alcun speciale preavviso od invito da parte del provveditorato agli studi presso il quale sosterranno le prove medesime.

Le prove scritte, grafiche e scrittografiche si svolgeranno: per la sede di Roma al palazzo degli Esami, via Induno n. 4, per gli esami delle altre sedi, negli istituti che saranno tempestivamente indicati, mediante avviso nell'albo dei provveditorati agli studi delle sedi stesse.

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta, che sarà fornita, debitamente timbrata, dal provveditorato agli studi.

I candidati ciechi o mutilati, che si trovino nell'impossibilità di eseguire le prove con le modalità stabilite, dovranno darne comunicazione scritta dieci giorni prima e presentarsi nel giorno antecedente a quello di ciascuna di dette prove al provveditorato agli studi al fine di consentire la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 9.

Partecipazione alle prove orali e pratiche

L'elenco degli ammessi alle prove orali verrà affisso all'albo del provveditorato agli studi, sede di esame.

Alle prove orali i candidati, che saranno stati ammessi, verranno invitati con apposita lettera raccomandata, nella quale, oltre alla indicazione della data e del luogo in cui dovranno presentarsi, sarà data anche comunicazione del voto riportato nelle prove scritte e grafiche.

Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali, la commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove, la votazione conseguita.

Art. 10.

Pubblicazione dei risultati

Gli elenchi (in ordine alfabetico) dei candidati che, a norma del quarto comma del precedente art. 7, avranno conseguito l'abilitazione saranno affissi, subito dopo la chiusura delle operazioni di esame, all'albo del provveditorato agli studi della sede di esame, e saranno, poi, a sessione ultimata, pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di affissione all'albo del provveditorato agli studi della sede di esame dell'elenco degli abilitati decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 11.

Rilascio dei certificati - Restituzione documenti

Per ottenere il certificato attestante l'abilitazione conseguita, gli interessati dovranno inoltrare, al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie:

1) domanda su carta bollata da L. 400;

2) ricevuta della tassa di L. 10.000 (dovuta « una-tantum » da parte di coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente) a favore dell'opera dell'università o dell'istituto universitario dove essi hanno conseguito il titolo accademico;

3) marca da bollo (non marca per atti amministrativi) da L. 400, che sarà applicata e annullata a cura del Ministero sul certificato.

La restituzione dei documenti verrà effettuata dai provveditorati agli studi delle sedi di esame non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati degli esami, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta, in carta legale, di rinunziare alla partecipazione agli esami o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Art. 12.

Abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche

Agli esami di Stato di cui al presente decreto sono anche ammessi a partecipare, limitatamente al conseguimento della abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche:

a) i laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del Concordato fra la S. Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, relativamente agli esami di Stato per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia;

b) gli ecclesiastici e i religiosi, non provvisti di laurea, che, alla data della legge 19 gennaio 1942, n. 86, abbiano insegnato lodevolmente da almeno 5 anni nelle scuole riconosciute, dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, purchè abbiano regolarmente compiuto il curriculum di studi, prescritto per il sacerdozio dal Codice di diritto canonico, relativamente alla disciplina o al gruppo di discipline da essi insegnate.

Art. 13.

Disposizioni finali

Per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente ordinanza e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, valgono le norme dei regolamenti citati in premessa.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(carta bollata da L. 400)

Al Provveditorato agli studi di . . .

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . . .
il . . . . residente a . . . . . .
(prov. . . . .) via . . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento di . . . . . (classe . . .) (2).

Il sottoscritto:

chiede l'ammissione in base al seguente titolo di studio . . . . (3), conseguito il . . . .
presso . . . . (4);

produce le seguenti domande d'ammissione ad esami di abilitazione . . . . (5);

allega:

1) certificato di nascita;

2) originale (o copia notarile o certificato) del titolo di studio richiesto per l'ammissione;

3) ricevuta attestante il pagamento della tassa d'esame.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non essere in possesso di abilitazione valida per la medesima classe.

Data . . . .

Firma . . . .

(6) Indirizzo . . . .

---

(1) Cognome e nome ben chiari. Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili.

(2) Indicare esattamente la classe di esame di cui si chiede di sostenere le relative prove;

(3) Il titolo sarà uno di quelli previsti dalla colonna 2 della tabella (allegato *B*).

(4) Indicare la data e l'istituto (Università) presso il quale il titolo è stato conseguito.

(5) Eventuale. E' per coloro che producono più domande di ammissione.

(6) Ben chiaro e stampatello.

ALLEGATO B

Classi di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media - Titoli necessari per l'ammissione a detti esami; insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione; classi di concorso a cattedre cui le abilitazioni danno adito

[Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 (*Gazzetta Ufficiale* n 39 del 13 febbraio 1967), decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 (*Gazzetta Ufficiale* n 305 del 7 dicembre 1967), decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129 (*Gazzetta Ufficiale* n 288 del 12 novembre 1968), legge 7 ottobre 1969, n 748 (*Gazzetta Ufficiale* n 282 del 7 novembre 1969)]

AVVERTENZA. — *A norma dell'art.* 31 *del regio decreto-legge* 25 *settembre* 1924, *n* 1585, *le lauree e i diplomi conseguiti entro il* 31 *dicembre* 1924 *o, nel caso previsto dall'art.* 26 *del testo unico approvato con regio decreto* 31 *agosto* 1933, *n* 1592, *entro il* 31 *dicembre* 1925, *conservano il loro valore abilitante originario. Analogamente conservano il loro valore abilitante originario le lauree e i diplomi conseguiti presso gli ex istituti superiori di istruzione di grado universitario non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto* 31 *dicembre* 1923, *n* 2909.

Classi degli esami di abilitazione	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai candidati che abbiano superato l'esame	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione	Classi di concorsi a cattedre alle quali danno adito i diplomi di abilitazione
I. — Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia	Laurea in lettere, laurea in filosofia, laurea in lingue e letterature straniere moderne, laurea in materie letterarie o in pedagogia, laurea in lingue e letterature straniere rilasciata da qualunque facoltà o istituto universitario (compreso l'Istituto universitario orientale di Napoli per le sue « lauree in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e occidentale ») purchè il candidato, fornito di tale laurea in lingue e letterature straniere, sia in possesso di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale ed abbia sostenuto l'esame biennale in lingua e letteratura latina (1)	Diploma di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	1. — Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media
II. — Lingua straniera	Laurea in lingue e letterature straniere moderne;			2. — Lingua straniera nella scuola media

(1) Soltanto nella presente sessione di esami di abilitazione all'insegnamento dell'italiano, latino, storia, educazione civica e geografia sono ammessi anche coloro che siano in possesso della laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale e della laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, purchè il candidato sia in possesso di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione magistrale. (Disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129).

Classi degli esami di abilitazione	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai candidati che abbiano superato l'esame	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione	Classi di concorsi a cattedre alle quali danno adito i diplomi di abilitazione
II-*a*) Lingua francese II-*b*) Lingua inglese II-*c*) Lingua tedesca II-*d*) Lingua spagnola	laurea in lingue e letterature *straniere*; laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale e laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale rilasciate dall'*Istituto universitario* orientale di Napoli o dal medesimo Istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli; laurea in economia e *commercio*; laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli; laurea in scienze politiche; laurea in materie letterarie o in pedagogia *(limitatamente* alla lingua straniera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto nel piano di studi universitari); laurea in lettere o in filosofia (limitatamente a coloro che nel corso degli studi universitari abbiano superato l'esame biennale nella lingua per la quale si aspira alla abilitazione all'insegnamento); laurea in scienze coloniali (limitatamente a coloro che abbiano superato l'esame biennale nella lingua per la quale si aspira all'abilitazione); laurea in scienze politiche per l'oriente (limitatamente alla lingua stra-	Diploma di lingua francese Diploma di lingua inglese Diploma di lingua tedesca Diploma di lingua spagnola	Lingua francese nella scuola media Lingua inglese nella scuola media Lingua tedesca nella scuola media Lingua spagnola nella scuola media	*a*) Lingua francese *b*) Lingua inglese *c*) Lingua tedesca *d*) Lingua spagnola

Classi degli esami di abilitazione	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai candidati che abbiano superato l'esame	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione	Classi di concorsi a cattedre alle quali danno adito i diplomi di abilitazione
	niera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto dal piano di studi universitari); laurea in lingue e civiltà orientali (limitatamente alla lingua straniera per la quale il candidato abbia sostenuto l'esame biennale previsto nel piano di studi universitari)			
III. — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Laurea in matematica; laurea in ingegneria; laurea in fisica; laurea in matematica e fisica; laurea in scienze naturali; laurea in chimica o in chimica industriale; laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze biologiche o in scienze geologiche; laurea in architettura; laurea in discipline nautiche; laurea in scienze statistiche e attuariali; laurea in scienze statistiche e demografiche	Diploma di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media	3 — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media
IV. — Educazione artistica	Licenza rilasciata dalle Accademie di belle arti purchè accompagnata da diploma di scuola secondaria di secondo grado; laurea in architettura; diploma di maturità artistica; licenza di istituto d'arte	Diploma di educazione artistica	Educazione artistica nella scuola media	4 — Educazione artistica nella scuola media
V. — Applicazioni tecniche	1) Titolo valido per l'ammissione alle due sottoclassi; laurea in architettura; laurea in ingegneria			5 — Applicazioni tecniche

Classi degli esami di abilitazione	Titoli di ammissione	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai candidati che abbiano superato l'esame	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione	Classi di concorsi a cattedre alle quali danno adito i diplomi di abilitazione
Sottoclassi:				
a) Applicazioni tecniche maschili	2) Titoli validi per l'ammissione alla sola sottoclasse *a*): laurea in discipline nautiche; laurea in scienze agrarie o in scienze forestali Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi superiori saranno inoltre validi per l'ammissione alla sola sottoclasse *a*) i diplomi di perito industriale, agrario, nautico, con esclusione di qualsiasi equipollenza	Sottoclasse *a*): Diploma di applicazioni tecniche maschili	Sottoclasse *a*): Applicazioni tecniche maschili nella scuola media	Sottoclasse *a*): Applicazioni tecniche maschili nella scuola media
b) Applicazioni tecniche femminili	3) Titoli validi per l'ammissione alla sola sottoclasse *b*): fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi superiori saranno validi per l'ammissione all'esame di Stato: diploma di magistero professionale per la donna o diploma di istituto tecnico femminile.	Sottoclasse *b*): Diploma di applicazioni tecniche femminili	Sottoclasse *b*): Applicazioni tecniche femminili nella scuola media	Sottoclasse *b*): Applicazioni tecniche femminili nella scuola media
VI. — Educazione musicale	Diploma di composizione; diploma di composizione polifonica vocale; diploma di musica corale e direzione del coro; diploma di direzione di orchestra; diploma di organo o di pianoforte o di violino o di viola o di violoncello; diploma di strumentazione per banda; diploma superiore di canto; diploma di arpa	Diploma di educazione musicale	Educazione musicale nella scuola media	6. — Educazione musicale nella scuola media

ALLEGATO *B/bis*

Disposizioni transitorie contenute nei sottoindicati articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, integrate dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127:

Art. 6.

Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, riportate nel seguente prospetto, i quali non figurano compresi nella tabella *B* annessa al presente decreto, conservano la loro validità ai fini dell'ammissione alle classi di esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, secondo la corrispondenza stabilita nel prospetto medesimo, purchè i titoli di studio siano stati conseguiti entro i primi due anni accademici o scolastici successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Classi di esami di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972

CLASSE I:		
Sottoclasse *b*) / Sottoclasse *c*)	I	
Classe V	II	(sottoclasse *a*)
Classe VI	II	(sottoclasse *b*)
Classe VII	II	(sottoclasse *c*)
Classe VIII	II	(sottoclasse *d*)
Classe XIII / Classe XIV	III	
Classe XLIX	IV	
Classe LIII	V	(sottoclasse *b*)
Classe LIV	VI	

Art. 7.

Nelle prime due sessioni di esame di abilitazione all'insegnamento indette in attuazione del presente decreto è consentita l'ammissione alla classe III della annessa tabella *B* per l'abilitazione all'insegnamento della matematica e delle osservazioni ed elementi di scienze naturali, a coloro che siano in possesso della laurea in medicina veterinaria o di uno dei titoli di cui alla classe XII della tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, purchè il titolo di studio sia stato conseguito entro i primi due anni accademici, successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATO *C*

Programmi per gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media e per i concorsi a cattedre

Premessa: La commissione, per ciascuna classe di esame, nell'accertare la preparazione culturale dei candidati dovrà tenere presenti le particolari esigenze che sotto questo aspetto comporta l'insegnamento nella scuola media.

Il candidato dovrà dimostrare di sapersi avvalere, nelle opportune occasioni che si presentino nell'insegnamento dei principali sussidi didattici, ivi compresi quelli audiovisivi.

Nella valutazione della lezione dovrà essere dato particolare rilievo alle capacità didattiche dimostrate dal candidato nello svolgimento e nella discussione della lezione medesima.

CLASSE I

Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia

L'esame comprende due prove scritte, un colloquio ed una lezione.

1) Prova scritta di italiano:

La prova consiste nello svolgimento di un tema letterario o storico su argomento compreso nel programma del colloquio, scelto dal candidato tra quattro proposti, dei quali due di argomento letterario e due di argomento storico.

La durata della prova è fissata in otto ore.

2) Prova scritta di latino:

La prova consiste nella traduzione in italiano di un brano di autore latino. Alla traduzione il candidato farà seguire brevi considerazioni in latino sul brano tradotto.

Anche per questa prova la durata è fissata in otto ore.

3) Colloquio:

Il colloquio consta di parti distinte, corrispondenti alle materie della classe di esame e, nella cornice della conoscenza generale delle materie medesime, si svolge in particolare sul programma che segue.

La commissione, peraltro, potrà accertare la capacità del candidato di operare gli opportuni collegamenti e richiami fra gli argomenti delle diverse materie, in quanto se ne offra la possibilità.

Con riferimento alle singole materie della classe d'esame, il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza della bibliografia essenziale, con speciale riguardo alle principali opere di consultazione. In particolare, per la storia, il candidato dovrà dimostrare di avere conoscenza delle principali fonti.

Al termine del colloquio, la commissione sottoporrà al candidato un elaborato scolastico di italiano o di latino per l'immediata correzione e discussione con la commissione medesima.

4) Lezione:

L'argomento della lezione, nella quale il candidato dovrà dimostrare le sue capacità didattiche, sarà sorteggiato tra i temi proposti, corrispondenti alle materie della classe di esame, entro i limiti del programma d'insegnamento per la scuola media.

Anche nella lezione, il candidato dovrà dimostrare di saper stabilire eventuali collegamenti tra l'argomento prescelto e le altre materie della classe di esame.

Programma del colloquio italiano

a) Problemi didattici dell'insegnamento dell'italiano. Il programma dell'insegnamento dell'italiano nella scuola media. I libri di testo, biblioteca scolastica, libri particolarmente adatti ai preadolescenti, sussidi alle « ricerche » degli alunni.

b) Linee di svolgimento della storia della letteratura italiana. Connessione storica della lingua italiana con la lingua latina. Metrica italiana.

c) Interpretazione e commento di passi delle seguenti opere, delle quali il candidato dovrà avere conoscenza diretta:

I poemi omerici e l'Eneide in una traduzione italiana (ampia antologia);

La Divina Commedia, almeno 15 canti per ogni cantica;

Petrarca: Il Canzoniere, non meno di 20 componimenti;

Il Decamerone, non meno di 20 novelle;

L'Orlando Furioso, scelta di almeno 15 canti;

La Gerusalemme Liberata, scelta di almeno 10 canti;

Parini: Il Giorno e Odi scelte (non meno di 5) o Alfieri (2 tragedie) o Goldoni (2 commedie);

Foscolo: Odi, Sonetti, I Sepolcri e passi delle Grazie, scelta delle prose;

Manzoni: Liriche, I Promessi Sposi, Adelchi ovvero Conte di Carmagnola;

Leopardi: Canti scelti (non meno di 20), Operette morali (scelta);

Carducci: scelta di poesie;

Pascoli: scelta di poesie;

Ampia scelta di prose e poesie di scrittori dell'800 (seconda metà) e del 900;

Tre opere classiche straniere a scelta.

Latino

a) Problemi didattici dell'insegnamento del latino.

Il programma d'insegnamento del latino nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica, sussidi alle « ricerche » degli alunni.

b) Linee essenziali di svolgimento della letteratura latina, con particolare riguardo agli autori indicati nella lettera *c*), nonchè a Seneca, Tacito, Livio, Orazio, Catullo, Lucrezio, Plauto, Terenzio. I principali aspetti della vita pubblica e della vita privata dei Romani.

Grammatica latina, Prosodia. Metri adoperati dai poeti oggetto di esame.

c) Traduzione e commento di passi scelti dalle opere di Cesare, di Cornelio, di Tibullo e di Ovidio.

Cicerone: quattro orazioni; Cato Maior e Laelius;

Sallustio: Bellum Catalinae;

Virgilio: Eneide (quattro libri, due scelti tra i libri dal I al VI e due dal VII al XII).

Storia ed educazione civica

a) Problemi didattici della storia e dell'educazione civica.

Il programma d'insegnamento della storia e dell'educazione civica nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica, sussidi alle « ricerche » degli alunni.

b) Le civiltà mediterranee.

c) Civiltà greca e civiltà romana (organizzazione politica, società, economia, lavoro, vita morale, intellettuale e religiosa).

d) Il Cristianesimo. Organizzazione della Chiesa. Papato.

e) Il Feudalesimo e gli Stati feudali: economia e forme di vita sociale e politica.

f) Il Comune. L'organizzazione artigiana. Le nuove strutture economiche e politiche.

g) La civiltà del Rinascimento. Viaggi, scoperte, invenzioni e loro conseguenze.

h) Riforma e controriforma.

i) L'Italia nella seconda metà del 700. L'illuminismo, il rinnovamento della cultura economico-giuridica; le riforme civili.

l) La rivoluzione francese.

m) L'Europa e particolarmente l'Italia dal 1815 ai giorni nostri. I più importanti problemi economici, politici, sociali del mondo d'oggi. I maggiori Stati extra europei. Organismi della cooperazione internazionale.

n) La Resistenza. Il Risveglio della coscienza democratica italiana; la Costituzione: principi ispiratori e lineamenti essenziali.

o) Conoscenza degli altri argomenti che formano oggetto del programma di educazione civica per la scuola media.

Geografia

a) Problemi didattici della geografia. Il programma d'insegnamento della geografia nella scuola media. Libri di testo, biblioteca scolastica e sussidi alle « ricerche » degli alunni.

b) Cenni di storia delle conoscenze geografiche dall'età greca ai giorni nostri.

c) Fattori naturali e storici interagenti nella definizione del paesaggio geografico.

d) Elementi di cosmografia: l'Universo. Il sistema solare, la Terra e la Luna, (forme, dimensioni e movimenti); eclissi solari e lunari. Le stagioni, la misura del tempo.

e) La rappresentazione della terra: globi, carte geografiche e topografiche, plastici, diagrammi, profili e altre carte speciali.

f) Il paesaggio naturale: manifestazioni di attività endogena (orogenesi), vulcanismo, sismi, bradisismi); manifestazioni di attività esogena: 1) l'atmosfera e i suoi fenomeni, elementi e fattori del clima, classificazione dei climi; 2) l'idrosfera, il mare e i suoi movimenti, i ghiacciai, i laghi e le acque continentali, azione morfologica delle acque.

g) Le formazioni vegetali e loro distribuzione. Le faune.

h) Geografia umana, razze, lingue, religioni e loro distribuzione; le grandi zone agricole, minerarie ed industriali della superficie terrestre; le vie di comunicazioni e i commerci; influenza dell'ambiente sullo sviluppo e le differenziazioni dei gruppi umani e delle forme di vita; gli insediamenti umani e loro caratteristiche, lo svolgimento del processo di urbanizzazione in dipendenza dell'evolversi della strutturazione economica e sociale.

i) Gli Stati e le dipendenze coloniali.

l) L'Italia: condizioni fisiche, antropiche ed economiche generali.

m) Geografia dei singoli Stati europei. I continenti extra europei: condizioni fisiche, antropiche, economiche e politiche generali.

n) I movimenti migratori italiani all'interno e all'estero; i più importanti problemi socio-economici del mondo attuale, con particolare riguardo all'Italia.

o) Esplorazioni e scoperte geografiche. I grandi viaggiatori, con particolare attenzione agli Italiani.

CLASSE II

Lingua straniera

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una lezione.

1) La prova scritta consiste in una versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano. Alla traduzione il candidato farà eseguire brevi considerazioni nella lingua straniera sul brano tradotto.

Durata della prova: otto ore. E' consentito l'uso del dizionario bilingue.

2) Il colloquio si svolge nella lingua straniera.

Il candidato deve dimostrare di saper parlare correttamente e con buona pronuncia. Egli deve, altresì, mostrarsi capace di tradurre a prima vista ed in forma soddisfacente dall'una all'altra lingua e di commentare nella lingua straniera un testo propostogli dalla commissione.

Il colloquio verte inoltre sui seguenti argomenti:

a) conoscenza delle metodologie moderne dell'insegnamento linguistico. Programma d'insegnamento per la scuola media;

b) sviluppo storico della civiltà dei popoli dei quali si insegnerà la lingua e aspetti caratteristici della loro vita attuale;

c) conoscenza diretta delle maggiori opere di almeno tre autori, uno dei quali contemporaneo, a scelta del candidato.

Al termine del colloquio la commissione sottoporrà al candidato un elaborato scolastico per l'immediata correzione e discussione con la commissione medesima.

3) La lezione verterà su di un tema che sarà sorteggiato fra tre proposti dalla commissione entro i limiti del programma d'insegnamento della scuola media.

CLASSE III

Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali

L'esame comprende una prova scritta, un colloquio ed una lezione.

a) La prova scritta, della durata di sei ore, deve svolgersi su di un argomento a scelta del candidato fra sei che gli sono proposti: due di matematica, due di scienze naturali e due di fisica o di chimica. Gli argomenti dovranno essere scelti fra quelli previsti per il colloquio.

b) Il colloquio, per la matematica, verte sugli argomenti del sottoindicato programma.

Per le osservazioni ed elementi di scienze naturali, il candidato sosterrà il colloquio, nel quadro di una conoscenza unitaria, ordinata e sintetica del mondo che ci circonda e dei suoi fenomeni e della didattica della materia nella scuola media, su argomenti di zoologia, botanica, fisica, chimica, mineralogia, connessi ed attinenti agli argomenti del sottoindicato programma.

Il colloquio dovrà tendere in particolare ad accertare le capacità di osservazione del candidato, nonchè a rilevarne le attitudini alla sperimentazione.

La commissione, mentre accerterà il possesso da parte di tutti i candidati della preparazione necessaria per svolgere adeguatamente l'insegnamento della matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media, al fine di una completa valutazione della formazione culturale dei candidati medesimi, orienterà il colloquio tenendo conto della scelta degli argomenti del corso di studi svolto dai candidati per il conseguimento della laurea.

Al termine del colloquio, sarà sottoposto al candidato un elaborato scolastico di matematica o di scienze naturali per l'immediata correzione e la discussione con la commissione.

c) La lezione sarà articolata in due parti relative, rispettivamente, al programma d'insegnamento della matematica e a quello di osservazioni ed elementi di scienze naturali. Il candidato sorteggerà, pertanto, un tema di matematica ed uno di osservazioni ed elementi di scienze naturali fra due terne di temi sugli argomenti dei rispettivi programmi.

Nello svolgimento della lezione il candidato, dovrà dare prova di saper riconoscere e utilizzare il materiale scientifico e didattico necessario all'illustrazione dell'argomento trattato.

Programma del colloquio

Problemi didattici relativi all'insegnamento della matematica, degli elementi di scienze naturali ed osservazioni scientifiche nella scuola media.

Matematica

Fondamenti della teoria degli insiemi e delle più elementari strutture algebriche con particolare riguardo ai gruppi, anelli, corpi. I numeri naturali. I numeri razionali assoluti. I numeri decimali periodici. I numeri razionali relativi. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Numeri reali. Rapporti, proporzioni e relative applicazioni. Calcoli con numeri approssimati. Calcolo combinatorio. Sistemi di equazione lineari. Equazioni di secondo grado e riconducibili al secondo grado. Sistemi di grado superiore al primo con risolventi di primo e secondo grado. Funzioni di una variabile e loro rappresentazioni grafiche. Funzioni continue. Derivate, integrali e loro significato geometrico e fisico. Massimi e minimi. Eguaglianza ed equivalenza delle figure piane e solide (aree e volumi). La similitudine nel piano e nello spazio. Il postulato delle parallele. Cenni sulle geometrie non euclidee. La circonferenza ed il cerchio. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Aree e volumi dei corpi rotondi. Applicazioni dell'algebra alla geometria. Costruzioni di

formule. Equazioni di luoghi geometrici. Studio di qualche linea piana mediante la sua equazione (retta, circonferenza, ellisse, parabola e iperbole).

Nozioni fondamentali sulla capitalizzazione semplice e composta.

Osservazioni ed elementi di scienze naturali

Botanica e zoologia - Organismi e anorganismi. Costituzione degli esseri viventi. Gli organi e gli apparati della vita vegetativa dell'uomo, degli animali e delle piante destinati alla conservazione dell'individuo ed alla propagazione della specie.

Principi di genetica. Gli organi della vita di relazione. Elementi di microbiologia, microrganismi utili e nocivi.

Elementi di ecologia; gli organismi e l'ambiente. L'ambiente fisico e biologico; fattori che li determinano.

Relazioni fra esseri viventi; varie forme di parassitismo e simbiosi e loro effetti.

Problemi metodologici concernenti le osservazioni condotte sugli aspetti morfologici e fisiologici delle piante e degli animali più comuni.

Semplici esperienze sui più importanti fenomeni fisiologici degli organismi vegetali ed animali, loro predisposizione, svolgimento, presentazione.

Criteri fondamentali per la classificazione degli animali e delle piante.

Chimica - Elementi e composti chimici indispensabili per la conoscenza dei fenomeni biologici e geo-mineralogici. Reazioni chimiche e leggi che le regolano. Composti inorganici ed organici più importanti. Semplici esperimenti di chimica inorganica, loro preparazione, svolgimento, presentazione.

Mineralogia - Minerali, rocce e fossili più importanti per la conoscenza della costituzione della crosta terrestre e della storia della terra.

Composizione chimica e proprietà fisiche dei minerali e rocce più comuni. Riconoscimento pratico delle più importanti specie minerali. Problemi metodologici concernenti le osservazioni condotte sulla morfologia e le proprietà fisiche e chimiche dei minerali e delle rocce.

Agenti trasformatori della superficie terrestre e loro azione.

Fisica - Moti e loro composizione - Moti oscillatori; i suoni e la loro propagazione. Forze - Lavoro - Potenza - Macchine semplici - Dinamica dei gravi - Idrostatica - Peso specifico - Aerostatica - La pressione atmosferica - Calore e temperatura - Cambiamenti di stato - Soluzioni - Dilatazione dei solidi e dei liquidi - Dilatazione dei gas - Macchine a vapore - Motori a scoppio - Macchine frigorifere - Magneti naturali e magneti artificiali - Magnetismo terrestre - Principi di elettrostatica - Cenni sulla composizione della materia - La corrente - Effetti termico, magnetico e chimico della corrente - La Pila di Volta - Accumulatori - Telegrafo - Correnti alternate - Induzione elettromagnetica - Cenni sulle macchine elettriche e sulle centrali elettriche - Riflessione, rifrazione e dispersione della luce - Strumenti ottici - L'occhio e la visione - Fenomeni ottici della atmosfera - Cenni sulla generazione e propagazione delle onde elettromagnetiche.

Semplici esperienze sui più importanti fenomeni fisici, loro preparazione, svolgimento, presentazione.

Il candidato dovrà mostrare una sufficiente conoscenza del funzionamento e dei modi di impiego degli apparecchi e strumenti di uso più comune nei vari campi della fisica (meccanica, elettrologia, ottica).

CLASSE IV

Educazione artistica

L'esame comprende una prova grafica, un colloquio e una lezione.

1) La prova grafica si articolerà in due parti: copia grafica di uno o più oggetti reali o riprodotti fotograficamente predisposti dalla Commissione; libera rielaborazione grafica o pittorica del tema medesimo.

Il secondo di tali elaborati dovrà essere illustrato da una breve relazione scritta.

Durata della prova: otto ore.

2) Il colloquio verte sui seguenti argomenti:

a) i principali aspetti e problemi della didattica e della educazione artistica nella scuola media. A tal fine la commissione potrà sottoporre, per una illustrazione comparata e conseguente valutazione, due o più elaborati di alunni.

b) una approfondita conoscenza, dentro un profilo complessivo di storia dell'arte di 15 opere e di 15 artisti, elencati dal candidato in una libera scelta, che individui aspetti significativi dei vari secoli e contempli una proporzionata presenza di architettura, pittura e scultura.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di essere sufficientemente informato sulle tendenze dell'arte contemporanea attraverso una sua scelta delle più significative figure di artisti attualmente operanti.

c) La lezione verte sui programmi dell'insegnamento della scuola media e tende a valutare il grado di attitudine didattica del candidato e la sua conoscenza delle tecniche grafiche, pittoriche e plastiche.

La lezione può richiedere la presentazione di un argomento del programma di insegnamento o di un'opera d'arte antica o moderna, scelta dalla commissione fra quelle di autori particolarmente significativi nella storia dell'arte.

Il tema della lezione è sorteggiato dal candidato tra un congruo numero di temi preparati dalla commissione.

CLASSE V

Applicazioni tecniche

L'esame comprende una prova scritta, una prova scritto-grafica, un colloquio, una lezione.

1) La prova scritta consisterà in un tema a scelta del candidato su tre proposti dalla commissione che vertano su argomenti del programma di insegnamento che presuppongano la conoscenza di nozioni comprese nelle seguenti materie:

a) per le applicazioni tecniche maschili: elementi di meccanica applicata, di elettrotecnica, di tecnologia delle materie prime di uso corrente, giardinaggio, orticultura e floricultura;

b) per le applicazioni tecniche femminili: elementi di tecnologia delle materie prime di uso corrente; alimentazione, governo ed arredamento della casa, abbigliamento, giardinaggio, orticultura e floricultura.

2) La prova scritto-grafica consisterà nella progettazione di un oggetto (fra due indicati dalla commissione), accompagnata da una breve relazione illustrativa dei criteri seguiti e delle scelte operate.

E' demandato alla commissione di fissare la durata della prova scritto-grafica.

3) Il colloquio verterà sull'impostazione, sui criteri e le finalità enunciate nelle premesse al programma di applicazioni tecniche e sulla illustrazione di aspetti particolari del programma stesso o di argomenti teorici e pratici compresi nel programma della prova scritta.

Al termine del colloquio la commissione sottoporrà al candidato un elaborato scolastico per l'immediata correzione e la discussione con la commissione medesima.

4) La lezione verterà su argomenti del programma di insegnamento e dovrà dimostrare le attitudini didattiche e la capacità di organizzare e guidare l'attività operativa dell'alunno.

Sia nella prova scritto-grafica, sia nel colloquio, sia, infine, nello svolgimento della lezione, il candidato deve dimostrare di avere un orientamento di massima sui suggerimenti didattici contenuti nei programmi della scuola media.

CLASSE VI

Educazione musicale

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, un colloquio ed una lezione.

1) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica, scelto dal candidato tra le due proposte dalla commissione. Durata della prova: sei ore.

2) La prova pratica si articola in due parti:

a) lettura cantata estemporanea, accompagnandosi al pianoforte di un facile brano melodico. Lettura estemporanea al pianoforte di un facile brano polifonico a tre o quattro voci;

b) concertazione e direzione con il solo ausilio del diapason o del corista, di una breve e facile composizione corale a tre voci a cappella (completa o parziale), assegnata al candidato un'ora prima. Lo studio preliminare sarà svolto in aula isolata di pianoforte. La commissione ha facoltà di rivolgere al candidato domande di carattere storico, tecnico e stilistico inerenti alla composizione eseguita.

3) Il colloquio verte su i seguenti argomenti:

a) acustica e fisiologia, suoni e rumori; produzione e qualità del suono; suoni armonici e loro importanza nella applicazione musicale; strumenti musicali, loro classificazione. Le voci. Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia dell'organo vocale in relazione alla tecnica del canto;

b) storia della musica: svolgimento storico del linguaggio musicale dai greci ai giorni nostri: modalità greca e gregoriana;

polifonia; melodia e armonia tonale; nozioni fondamentali sulle esperienze post-tonali; la notazione musicale - I principali generi della musica occidentale sacra e profana vocale e strumentale, con particolare riguardo alle più importanti forme dal '500 in poi: mottetto, madrigale, messa oratorio e cantata, melodramma; fuga, suite, concerto grosso, concerto, sonata, sinfonia, poema sinfonico; balletto. La musica popolare.

Conoscenza delle principali opere di almeno dieci fra i più significativi compositori dei vari secoli.

4) La lezione consiste nell'illustrazione di un brano di musica riprodotta scelta dalla commissione fra gli autori adatti ad una delle classi della scuola media.

Per questa prova il candidato avrà in consegna una copia del testo musicale e sarà messo in grado di ascoltare a parte l'incisione in disco o in nastro del brano assegnatogli (tempo a disposizione per lo studio: un'ora).

Sia nella prova pratica (particolarmente in occasione della concertazione orale), sia nel colloquio, sia, infine, nello svolgimento della lezione, il candidato deve dimostrare di avere un orientamento di massima sui suggerimenti didattici contenuti nei programmi della scuola media.

Norme speciali per i candidati ciechi

Per l'esame di cui alla lettera *a*) della prova pratica, limitata per i candidati ciechi alla sola melodia accompagnata, questa melodia sarà data al candidato già trascritta nei caratteri Braille.

La commissione concederà quindici minuti per la preventiva esplorazione e per la memorizzazione del brano dato e al termine di detto tempo, il candidato dovrà procedere alla esecuzione cantata della melodia, accompagnandosi al pianoforte.

Per la prova pratica di cui alla lettera *b*) la partitura verrà assegnata ventiquattro ore prima dell'esame, già scritta in caratteri Braille.

(11965)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria delle idonee e delle vincitrici del concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale del mese di dicembre 1969, dispensa n. 12, è stata pubblicata la graduatoria delle candidate risultate idonee e vincitrici del concorso per esami a quarantaquattro posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1968.

(11877)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 69, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1967.

(11996)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 10 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 6, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1967.

(11997)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3, marzo 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 16 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 107, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso ad un posto di operaio qualificato (2ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 gennaio 1968.

(11998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del genio civile, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1969, n. 14592, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, alle ore 8, nei giorni 19, 20, 21 e 22 gennaio 1970.

(12006)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso per esame a trenta posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella G).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel 33° Bollettino ufficiale, 2° supplemento, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del 21 novembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 28 aprile 1969, n. 2115, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1969, registro n. 38, foglio n. 273, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori ed idonei del pubblico concorso per esame a trenta posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 27 febbraio 1965, n. 1552.

(11942)

Diario delle prove scritte del concorso per esame a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1969, numero 2096, avranno luogo nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1970 alle ore otto, presso la sala conferenze della stazione di Roma Termini, via Giolitti, Roma.

(12113)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1969, n. 7327, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i venti posti riservati al compartimento di Verona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818.

(11891)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Ancona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 19 del 15 ottobre 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1969, n. 6958, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quarantacinque posti riservati al compartimento di Ancona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818.

(11892)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 gennaio 1969, n. 48, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per i settantacinque posti riservati al compartimento di Firenze nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818.

(11895)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 gennaio 1969, n. 386, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per i settanta posti riservati al compartimento di Genova nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967, n. 12818.

(11896)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 42 in data 18 ottobre 1969 (data di pubblicazione 31 ottobre 1969) è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1969, registro n. 44 Difesa, foglio n. 224, riguardante l'esito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1966, modificato con decreto ministeriale 28 marzo 1968.

(11806)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di assistente di scienza delle costruzioni nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 42 in data 18 ottobre 1969 (data di pubblicazione 31 ottobre 1969), è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1969, registro n. 44 Difesa, foglio n. 223, riguardante l'esito del concorso per esami a due posti di assistente di scienza delle costruzioni nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, modificato con decreto ministeriale 31 maggio 1968.

(11805)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 6 del mese di giugno 1969, messo in distribuzione il 5 dicembre 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1968.

(12053)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.